

Bruxelles, 26 maggio 2016  
(OR. en)

9426/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0226 (COD)**

---

---

**STATIS 30  
TRANS 189  
CODEC 735**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7924/16 STATIS 18 TRANS 112 CODEC 452
n. doc. Comm.:	12091/13 STATIS 66 TRANS 380 CODEC 1697
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure. (accordo rapido in seconda lettura) - Accordo politico

---

1. Il 28 giugno 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure.
2. La posizione in prima lettura del Parlamento europeo è stata adottata nella sessione plenaria dell'11 marzo 2014.
3. Il Gruppo "Statistiche" si è riunito il 31 ottobre 2014 e ha conferito alla presidenza un mandato per avviare un trilogico con il Parlamento europeo sulla base dei risultati delle discussioni.

4. Il 25 novembre 2014 si è tenuto un trilatero informale con i rappresentanti delle tre istituzioni, nel corso del quale è stato concordato un testo di compromesso finale.
5. Il 19 dicembre 2014 il Coreper ha preso atto del compromesso raggiunto durante il trilatero ma non lo ha approvato, in primo luogo a causa della questione degli studi pilota obbligatori che devono essere effettuati dagli Stati membri.
6. Hanno quindi avuto luogo intensi negoziati informali delle successive presidenze - LV, LU e NL - con il Parlamento europeo e la Commissione. È stato infine raggiunto un consenso per quanto riguarda gli studi pilota, che saranno adesso effettuati su base volontaria, come appare nell'allegato all'articolo 1, paragrafo 3 bis. Il testo è stato inoltre adattato al nuovo accordo interistituzionale.
7. Il 27 aprile 2016 il Coreper ha conferito alla presidenza un nuovo mandato sulla base di tale consenso al fine di concludere i negoziati con il Parlamento europeo.
8. La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) ha raggiunto un accordo sul testo del mandato e il 24 maggio 2016 il presidente della commissione ha indirizzato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti, in cui dichiara che, se il Consiglio adotta la sua posizione in prima lettura conformemente al testo del mandato adottato il 27 aprile 2016, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento europeo.
9. In considerazione di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti "A", l'accordo politico che figura nell'allegato della presente nota.

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato") è necessario conformare alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato i poteri e le competenze conferiti alla Commissione.
- (2) In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>, la Commissione si è impegnata<sup>2</sup> a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

---

<sup>1</sup> *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

<sup>2</sup> *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.*

- (3) Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne<sup>3</sup> conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune disposizioni del presente regolamento.
- (4) Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1365/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, è opportuno garantire le competenze di esecuzione attualmente attribuite alla Commissione conferendole il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.
- (5) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto dei progressi economici e tecnici e delle modifiche delle definizioni adottate a livello internazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento superiore a un milione di tonnellate della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, all'adeguamento delle definizioni esistenti e all'adozione di nuove definizioni, nonché all'adeguamento degli allegati al regolamento (CE) n. 1365/2006 per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nella pertinente legislazione dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data<sup>4</sup>]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (6) La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

---

<sup>3</sup> GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1.

<sup>4</sup> GU: inserire la data dell'entrata in vigore dell'accordo interistituzionale

- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (9) Nel rispetto del principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilire norme comuni al riguardo nel settore delle statistiche sui trasporti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (9 bis) È necessario che la Commissione provveda affinché siano condotti studi pilota sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, inclusi i servizi transfrontalieri.
- L'Unione dovrebbe concedere un contributo per la conduzione di tali studi pilota sotto forma di sovvenzioni agli istituti nazionali e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (10) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1365/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è così modificato:

1) all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 riguardo all'innalzamento della soglia, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne al fine di tenere conto dei progressi economici e tecnici.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.";

2) all'articolo 3, è aggiunto il paragrafo seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 riguardo all'adeguamento delle definizioni esistenti o all'adozione di nuove definizioni al fine di tenere conto di pertinenti definizioni adottate a livello internazionale.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.";

3) all'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 riguardo all'adeguamento degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nella pertinente legislazione dell'Unione europea.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009. ";

3 bis) è aggiunto l'articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Studi pilota

1. [Entro 24 mesi<sup>5</sup> dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne e ai servizi transfrontalieri per vie navigabili interne.
2. [Entro 36 mesi<sup>6</sup> dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne e ai servizi transfrontalieri per vie navigabili interne. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche.
3. [Entro 48 mesi<sup>7</sup> dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati di detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica del presente regolamento con riguardo alle statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne e ai servizi transfrontalieri per vie navigabili interne.
4. Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell'Unione, al finanziamento di tali studi pilota.";

---

<sup>5</sup> GU: inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>6</sup> GU: inserire la data: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>7</sup> GU: inserire la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



4) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";

5) all'articolo 6, è aggiunto il comma seguente:

"Le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";

6) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";

6 bis) all'articolo 7, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3 bis. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio\*.

3 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

\*Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).";

6 ter) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8  
Relazione sull'applicazione

La Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

Nella relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a:

- a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
- b) valutare la qualità dei dati trasmessi e dei metodi di rilevazione dei dati utilizzati;"

7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9  
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].

- 3 bis. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data<sup>8</sup>].
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

---

<sup>8</sup> GU: inserire la data dell'entrata in vigore dell'accordo interistituzionale.

8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(\*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(\*\*).
  
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

(\*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(\*\* ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

9) l'allegato G è soppresso.

## Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*Fatto a Bruxelles, il*

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---